

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

Questi gli argomenti trattati:

- il diniego della pace fiscale (definizione delle liti fiscali);
- la residenza fiscale delle società;
- i limiti alla riqualificazione degli atti ex art. 20 del T.U. (novellato);
- l'imputazione degli "utili" al socio di società di persone di «indipendentemente dalla percezione» (la Consulta ha salvato (di nuovo) l'art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti);
- l'inammissibilità dell'appello (o dal ricorso) per mancata sottoscrizione (solo nei casi limite);
- l'inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 (confermata la tipicità delle condotte elusive);
- l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 anche in caso di accesso cd. "breve" volto all'acquisizione di documentazione;
- la legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta (stabilito che l'ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l'intero credito IVA già maturato dalla società);
- il dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps (per i cd. contributi "a percentuale" inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi);
- il bonus affitti per botteghe e negozi;
- i servizi di intermediazione via internet (disciplina IVA applicabile)
- il bonus canoni locazione immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale (credito di imposta anche per il

subaffitto);

- l'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (i nuovi crediti d'imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).

Dall'Agenzia delle entrate le risposte alle domande più frequenti sul Superbonus 110%

L'Agenzia delle Entrate nella sezione FAQ relativa all'area tematica al Superbonus 110 per cento ha aggiornato le risposte alle domande più frequenti.

Proroga dei contratti a termine, divieto di licenziamento e cumulabilità dei due nuovi esoneri contributivi. L'INL fornisce le prime indicazioni sulle

misure introdotte dal “Decreto Agosto”

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota del 16 settembre 2020, n. 713 ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni, di interesse materia giuslavoristica del Decreto Legge n. 104/2020 (cd. “Decreto agosto”). Di particolare interesse, il chiarimento relativo agli effetti dell'art. 8 del Decreto legge citato relativo ai contratti a termine, nel quale viene evidenziato che è possibile utilizzare la speciale proroga “acausale” di 12 mesi anche qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe previsto in via ordinaria.

Nel dettaglio, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro “in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata”, precisa “che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi. La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi”.

In circolazione false email a nome dell'Agenzia delle entrate. Non aprire gli allegati e cestinare immediatamente

Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano essere riconducibili all'Agenzia. L'Agenzia è estranea a tali messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell'intestazione la dicitura "IL DIRETTORE DELL'AGENZIA" o "GLI ORGANI DELL'AGENZIA" e che, nel testo, invitano a prendere visione di documenti contenuti in un archivio allegato per verificare "alcune incoerenze" emerse "dall'esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva". Le email, infatti, non provengono dall'Agenzia, ma costituiscono il tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.

Il tax credit patrimonializzazione per le società con ricavi tra 5 e 50

milioni di euro colpite dalle conseguenze economiche della pandemia

Art. 26 DL n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio)

Misure:

- **Credito d'imposta in favore degli investitori che effettuano conferimenti in denaro**
- **Credito d'imposta in favore della società ricapitalizzata**

Misure autorizzate nell'ambito del *Temporary framework* Covid-19, con la Decisione della Commissione Europea SA.57289 (2020/N) del 31 luglio 2020

- Limite massimo agevolazione: 800.000 euro

Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020

Aspetti procedurali:

- Tetto di spesa di 2 miliardi di euro
- Preventiva istanza all'Agenzia delle entrate ai fini del rispetto del limite di spesa
- Riconoscimento dei crediti secondo l'ordine di presentazione

L'[articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio](#) introduce un **credito d'imposta, pari al 20%**, a favore di **persone fisiche e giuridiche** che effettuano conferimenti in denaro, **per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro**, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell'emergenza *Covid-19*, **nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%**.

Il credito è concesso a condizione che **l'aumento di capitale**

sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. L'investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre, il comma 8 dell'art. 26 prevede che la **società conferitaria** può beneficiare, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, di un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di "virtuosità" (per esempio, regolarità fiscale e contributiva). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, comprensivo degli interessi.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione relativa al periodo in cui l'investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti di imposta previsti dall'Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2020, (in "[Finanza & Fisco](#)" n. 23/2020, pag. 1374), stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all'Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

Caratteristiche delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale

Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

- abbiano un ammontare di **ricavi 2019** tra i **5 milioni e i 50 milioni**. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
- **abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.**

Altri requisiti

A fini del credito di imposta in capo al conferente (comma 4):

- l'ammontare massimo di conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta a livello di ogni singolo investitore non può eccedere euro 2.000.000.
- **la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023** (*Attenzione: la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire il credito insieme agli interessi legali*);
- non possono beneficiare del credito d'imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria;
- nel caso di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di OICR, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale.

Società conferitaria

Ai fini del credito di imposta in capo alla conferitaria (comma 8):

- la società deve rispettare alcune specifiche condizioni di "virtuosità" (per esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà,

deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva, deve trovarsi in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, ecc.);

- la distribuzione di riserve prima dell'1° gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire il credito.

Per saperne di più (*link* sito Mef):

[Le slides della conferenza stampa: incentivi fiscali e Fondo Patrimoniale PMI](#)

[Esempio di applicazione dell'art. 26 del DL rilancio](#)

Attuazione del Decreto Agosto. Le istruzioni Inps per l'esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori

trattamenti integrazione

di cassa



Direzione Centrale Entrate

Roma, 18/09/2020

Circolare n. 105

Al Dirigenti centrali e territoriali
Al Responsabili delle Agenzie
Al Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medio legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Al Presidenti dei Comitati amministrativi
di Fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Al Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 2

OSSOETTO: Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14-8-2020). Essenziale dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedano trattamenti di cassa integrazione

SOMMARIO: L'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano

L'articolo 3 del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», cd. Decreto Agosto, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con [circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020](#) diffuse le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Si ricorda che il citato articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori **non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale** di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge.

Possono accedere all'esonero in trattazione **i datori di**

lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli [articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27](#), e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La novella normativa, inoltre, prevede l'estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L'ammontare dell'esonero è pari – ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'importo dell'esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell'agevolazione, l'ammontare dei contributi dovuti.

L'applicazione del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 *final* del 10 novembre 2020.

[Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, cd. Decreto Agosto

I nuovi crediti d'imposta introdotti dalla Legge 160/2019 sono cumulabili con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Basta che la somma dei bonus non superi il costo sostenuto per l'investimento

L'Agenzia delle entrate ha confermato, con la risposta a interpello n. 360 del 16 settembre 2020, che la prorogata agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è cumulabile con i nuovi crediti di imposta (ex super e iperammortamento) introdotti dalla legge di Bilancio 2020. Entrambe le disposizioni normative regolanti le agevolazioni, infatti, consentono il cumulo con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi beni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto

per l'investimento. Peraltro, come evidenziato, nella citata risposta n. 360/2020 in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, seppur nella formulazione vigente fino al 28 febbraio 2017, la stessa Agenzia, con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 (par. 7, in "Finanza & Fisco" n. 14/2016, pag. 1117), aveva già precisato che lo stesso è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento). Misura, quest'ultima, analoga al credito di imposta per investimenti in beni strumentali previsto dalla legge di Bilancio 2020.

Bonus canoni locazione immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

Il credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, cd. Bonus affitti previsto dall'articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020, è utilizzabile anche dal professionista che svolge la propria attività in una stanza in sublocazione. Come, spiega l'Agenzia delle entrate, ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un

vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conserva una autonoma rilevanza economica. Pertanto, l'agevolazione è utilizzabile anche in caso di un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Infine, ricorda l'Agenzia, che ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 28 citato, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio in esame. Al riguardo, resta fermo, che ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d'imposta di cui all'articolo 28. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta ad interpello n. 356 del 16 settembre 2020.

Bonus negozi e botteghe condotti a mezzo leasing operativo o in concessione. Se la struttura contrattuale ha la stessa funzione economica del contratto locazione "tipico" ammesso l'utilizzo del credito

Il credito d'imposta per negozi e botteghe (C/1) si applica

anche ai “canoni” relativi ad immobili condotti in forza di un contratto diverso dalla locazione, se la struttura contrattuale rappresentata presenta la medesima funzione economica del contratto locazione “tipico”. In pratica, e in applicazione dei principi espressi per utilizzo del similare credito d'imposta affitti previsto dall'art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (decreto “Rilancio”), possibile fruire del credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi di marzo 2020 previsti da un contratto di concessione stipulato col comune, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione (cfr. paragrafo 3, circolare n. 14/E del 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 809). Stesso discorso, anche nel caso in cui l'immobile sia condotto in forza di contratto leasing operativo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 318 del 7 settembre 2020.

Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone

complessivo

In caso di contratto di locazione unitario ricomprende una pluralità di immobili indipendenti nel quale le parti nulla hanno previsto in merito alla divisibilità della prestazione, il contribuente non perde il diritto al credito d'imposta per negozi e botteghe sulla quota parte del canone di locazione relativa agli immobili censiti con categoria catastale C/1. In tal caso è possibile determinare il canone di locazione relativo agli immobili su cui è previsto il beneficio del credito d'imposta, in proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo, con le stesse modalità previste nell'ambito della disciplina della cosiddetta "cedolare secca", in casi analoghi a quelli sopra descritti, esplicitate nell'esempio n. 6 della circolare 1 giugno 2011, n. 26/E. (in "Finanza & Fisco" n. 17/2011, pag. 1346). Questa la sintesi della risposta ad interpello n. 324 del 9 settembre 2020.

Piattaforma di e-commerce per l'acquisto di servizi di spedizione o trasporto. La prenotazione on line di "servizi tangibili" non rientra nella definizione di

servizi elettronici. Nella fattura semplificata obbligatoria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

Deve escludersi che nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l'indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cessionario/committente. Questa è la risposta n. 324 del 9 settembre 2020 ad un quesito diretto a risolvere un dubbio interpretativo di un contribuente che chiedeva di poter predisporre ed emettere le fatture elettroniche semplificate senza l'indicazione di codice fiscale/partita IVA del committente non esercente attività d'impresa (a condizione che vengano tuttavia indicati i dati anagrafici di cui al primo periodo della lettera e) dell'articolo 21-bis, comma 1 del D.P.R. 633/72).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2020

In questo numero:

- la rivalutazione “generale” disposta con il “decreto Agosto;
- la “trasformazione” da mezzo privato a mezzo aziendale ad uso promiscuo;
- l'affitto di azienda;
- il regime fiscale delle attività agricole connesse e agrituristiche;

- le plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. “da demolire”;
 - la nuova disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali;
 - le modalità di dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata;
 - l’utilizzo del plafond IVA dell’esportatore abituale
 - la prova del “trasferimento” in caso di cessione intracomunitaria “franco fabbrica”;
 - gli effetti della trasformazione “atipica” da società in accomandita semplice ad impresa individuale ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio”;
 - le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione;
 - le misure compensative per l’esercizio dell’attività di Commercialista in Italia.
-

Capitalizzazione (o la ricapitalizzazione). Il decreto semplificazione abbassa il quorum per le delibere relative ad aumenti mediante conferimenti

L’articolo 44, del [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120,](#)

recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*», a seguito delle modifiche apportate dalle legge di conversione, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al **30 giugno 2021**, volte a rendere più rapide le **deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nelle società**, tramite l'abbassamento del *quorum* richiesto, ivi comprese le **società a responsabilità limitata**.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 44 reca disposizioni che consentono alle assemblee delle **società per azioni**, purché costituite con la presenza di **almeno la metà del capitale societario**, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, c.c.

I citati articoli del codice si riferiscono alla convocazione dell'**assemblea straordinaria**.

In particolare:

- **l'art. 2368, secondo comma**, prevede che, in **prima convocazione, l'assemblea straordinaria**:
 - **deliberi con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale**, qualora lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (primo periodo);
 - **nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio**, sia regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (secondo periodo);
- **l'art. 2369, terzo comma**, stabilisce che, per la

seconda convocazione, l'assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

- **l'art. 2369, settimo comma**, dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Si specifica che affinché l'assemblea possa deliberare con il voto favorevole della **maggioranza del capitale rappresentato in assemblea**, essa deve essersi costituita con la presenza **di almeno la metà del capitale societario**; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie sopra citate, che generalmente prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'assemblea medesima (ad eccezione della prima convocazione dell'assemblea straordinaria di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di cui all'art. 2368, secondo comma, primo periodo).

Si tratta di una **norma provvisoria**, destinata ad avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge **fino al 30 giugno 2021**.

Le deliberazioni che possono essere assunte con un **quorum meno qualificato** nei termini sopra descritti sono quelle collegate ad **operazioni di aumento di capitale** e precisamente quelle aventi ad oggetto:

- **gli aumenti del capitale sociale** attraverso **nuovi conferimenti in natura o di crediti** (artt. 2439, 2440 e 2441 c.);

- l'inserimento, nello statuto, di un'apposita norma che deleghi agli **amministratori** l'esercizio della facoltà di decidere **aumenti del capitale sociale**, ai sensi dell'art. 2443 c.c., da deliberare **entro il 30 giugno 2021**.

Nel successivo al **comma 2**, si prevede, inoltre, l'**estensione delle disposizioni** di cui al **comma 1** in ordine al *quorum* delle deliberazioni assembleari anche **alle società a responsabilità limitata**, ai sensi degli artt. 2480 (*modificazioni dell'atto costitutivo*), 2481 (*aumento di capitale*) e 2481-bis (*aumento di capitale mediante nuovi conferimenti*).

Decreto “semplificazione” convertito in legge pubblicato in Gazzetta

Pubblicato nel *Supplemento ordinario* n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 14 settembre 2020, il [decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11/09/2020, n. 120](#), recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.*».

[Link al testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120](#), recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.*»

La legge di conversione

[Link al testo della legge 11 settembre 2020, n. 120](#),

recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. C'è tempo fino al 30 settembre

L'Inps, ad integrazione di quanto già comunicato con i messaggi 2871 e 3274, con messaggio 3331 del 14 settembre 2020 (di seguito riportato) ha “concesso” una proroga fino al 30 settembre per presentare la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. Invariata la data del 16 settembre 2020 per versare la prima rata.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Istituito il codice tributo per l'utilizzo

in compensazione

È stata pubblicata la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020 che istituisce il codice tributo “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Nel cassetto fiscale l’importo spettante

Fissato l’ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene resa nota la percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,

l'ammontare del credito d'imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

È pari al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2020, determinata la misura percentuale di fruizione per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tenuto conto dell'esigenza del rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle entrate ha fissato al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione. Come si legge nella parte motiva del provvedimento dell'11 settembre 2020 la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro. Pertanto, la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 (limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 1.278.578.142.

Moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle imposte in scadenza il 20 agosto. Il Governo si impegna a presentare un emendamento al D.L. Agosto

*Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte **in scadenza il 20 agosto**, il Governo si è impegnato a sostenere, nell'interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al D.L. 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel **primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento**, la possibilità di effettuare il pagamento **entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%**.*

Questo è quanto riportato in un comunicato stampa del 10 settembre 2020 del ministero dell'Economia.

Decreto “semplificazione”. La

Camera approva in via definitiva

Nella seduta di giovedì 10 settembre, con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ([A.C. 2648](#)).

Si riporta il *link* al testo dell' [Atto Camera A.C. 2648](#):

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (approvato dal Senato)" (A.C. 2648)

Covid-19, contributi Inps sospesi: le nuove modalità di rateizzazione previste dal "decreto agosto"



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 09-09-2020

Messaggio n. 3274

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

Con il [messaggio 20 luglio 2020 n. 2871](#) l'INPS ha già illustrato le modalità per effettuare i **versamenti previdenziali e assistenziali** sospesi con disposizioni governative a seguito dell'emergenza Covid-19.

Il "[decreto agosto](#)" ([decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#)) ha introdotto, in alternativa alle precedenti disposizioni, un'**ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi** prevedendo una diversa modulazione dell'adempimento rateale, così ripartito:

- **per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione**, versamento in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di **quattro rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**;
- **il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute**, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di **24 rate mensili** dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.

Con il messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 (**di seguito riportato**) l'INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti

devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute.

Si riporta il testo integrale del **Messaggio Inps n. 3274 del 9 settembre 2020**, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

Premessa

Con il [messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020](#) sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.**

L'[articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, **un'ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi** prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell'adempimento rateale, come di seguito riportata:

– per un importo pari al **cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione**, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020**;

– il **restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute**, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, **con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021**.

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell'importo **pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020**. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell'intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335

Nel paragrafo 2.4 del richiamato [messaggio n. 2871/2020](#) sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il servizio, disponibile nel sito *internet* dell'Istituto, contenente il *format* da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: "*Prestazioni e servizi*" > "*Tutti i servizi*" > "*Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19*".

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all'[articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020](#), devono continuare ad utilizzare il *format* di cui al [messaggio n. 2871/2020](#) indicando gli **importi totali oggetto di sospensione**.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

1.2. Artigiani e commercianti

Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della [circolare n. 59/2020](#) per l'individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame.

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all'articolo 97 del [decreto-legge n. 104/2020](#), i contribuenti devono continuare ad utilizzare il *format* di cui al [messaggio n. 2871/2020](#).

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita *codeline* visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attribuiti specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

• 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei

contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5" (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;

- **7L – "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020"** (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
- **7Q – "Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2"**, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l'indicazione dell'importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello "F24" (codeline).

Considerato che l'articolo 97 del [decreto-legge n. 104/2020](#) ha introdotto un'ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale **potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un'unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.**

Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall'articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, dovranno compilare l'elemento *<AltriImportiDovuti_Z2>* dell'Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020; in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell'elemento *<ImportoDovuto>* sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell'importo totale sospeso.

Si richiamano le indicazioni del messaggio n. 2871/2020 per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso, da utilizzare per il versamento.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell'elemento *<AltriImportiDovuti_Z2>*, già inviato per *<TipoEvento>* pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall'Istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, la cui sospensione è stata disposta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall'articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall'articolo 78, comma 2-*quiquiesdecies*, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall'Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.

Decreto-legge Semplificazioni: il Senato ha approvato l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del ddl di conversione

AS. 1883

1.900
IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 del disegno di legge di conversione con il seguente:

Art. 1.

è consuetudine in legge

1. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, ~~è stato approvato dal Senato della Repubblica~~, con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

Venerdì 4 settembre, con 157 voti favorevoli, 82 contrari e una astensione, il Senato ha approvato l'[emendamento interamente sostitutivo del ddl dell'articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76](#), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883), sul quale, nella stessa seduta, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

Si riporta il *link* al testo dell' [Atto Camera A.C. 2648](#):

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (approvato dal Senato)” (A.C. 2648)

Tassazione dei fringe benefit relativi alle auto aziendali. Nuova disciplina solo se il veicolo è immatricolato e assegnato dal 1° luglio 2020

Il comma 632 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020 – in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2163), ha modificato la disciplina sul calcolo dei fringe benefit auto, al fine di prevedere che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° Luglio 2020 il metodo di calcolo del fringe benefit avvenga in base alle emissioni di anidride carbonica. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.

Il successivo comma 633 stabilisce, inoltre, che la disciplina previgente (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continui ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Sul tema, al fine di chiarire i dubbi sull'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020..

Cessioni intra-Ue. No alla prova “libera” della fuoriuscita del bene dal territorio dello Stato

Diffusi nuovi chiarimenti circa la possibilità di documentare la fuoriuscita del bene dal territorio italiano con modalità documentali alternative rispetto a quelle indicate dall'art. 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2020. In particolare, nella risposta ad interpello n. 305 del 3 settembre 2020, l'Agenzia delle entrate, nel giudicare non condivisibile la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, ha precisato che nella cessione intracomunitaria di beni, ai fini della formazione di una valida prova della fuoriuscita del bene dal territorio italiano verso altro Stato membro, non è sufficiente acquisire, contestualmente alla consegna della merce, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il cliente Ue dichiara sia di essere soggetto passivo IVA nella giurisdizione di destinazione finale dei beni acquistati (che deve naturalmente essere uno Stato membro UE) sia di essere in grado di provvedere con mezzi propri al trasferimento fisico di tali beni indicando la loro destinazione. Nello stesso documento, sancita l'impossibilità di procedere allo storno della fattura imponibile IVA con nota di credito ex articolo 26 del D.P.R. 633/1972 e all'emissione

di una nuova fattura, ex articolo 41 del D.L. 331/1993, solo dopo aver acquisito la conferma dell'avvenuto trasporto comunitario. In caso l'incertezza alla validità dei mezzi di prova, spiega l'Agenzia delle entrate, il contribuente non può avvalersi dell'emissione della nota di variazione in diminuzione, a cui si ricorre solo nei casi espressamente previsti dal legislatore, tra i quali non rientra l'ipotesi prospettata. In estrema sintesi, per l'Agenzia, il contribuente che effettua cessioni intracomunitarie, per provarne fuoriuscita delle merci dal territorio italiano, deve o produrre i documenti richiesti dal Regolamento Ue n. 282/2011, o attenersi alle indicazioni della prassi nazionale fornite da ultimo, con la circolare n. 12/2020 (in "Finanza & Fisco" n. 15/2020, pag. 734).

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell'attività va nei redditi "diversi"

Con la risposta a interpello n. 299/2020 del 2 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità

di indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell'attività esercitata nel regime dei minimi (precisazioni valide anche per i forfetari).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2020

In questo numero:

- alcuni aspetti difensivi nell'ambito del c.d. accertamento induttivo;
 - la contestazione del contribuente del criterio di determinazione della percentuale di ricarico;
 - il cd. Superbonus del 110%;
 - le disposizioni del Decreto "Rilancio" integrate dal Decreto di agosto.
-

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge "Agosto"

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)
di concerto con il Ministro dell'Interno (LAMORGESE)
con il Ministro dello sviluppo economico (PATUANELLI)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DE MICHELI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CATALFO)
con il Ministro dell'Istruzione (AZZOLINA)
con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro della salute (SPERANZA)
con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)
e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (PROVENZANO)

Si pubblicano le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Qualtieri), (Atto Senato n. 1925) presentato Senato della Repubblica, recante: «*Conversione in legge del [decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104](#), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*»

La *ratio* del “D.L. Agosto”

[Link al testo della relazione illustrativa](#) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*» – A.S. n. 1925

La relazione tecnica del “D.L. Agosto”

[Link al testo della relazione tecnica](#) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*» – A.S. n. 1925

Il testo del “D.L. Agosto”

[Link al testo del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104,](#)
recante: «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*»

Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici. Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

È stata pubblicata la risoluzione n. 48/E del 31 agosto 2020 che istituisce il codice tributo “6916” denominato “Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”, per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Il credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni, addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, VI comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, spetta agli esercenti attività di impresa, arte o professioni. In particolare, il bonus spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi dell'esercente, relativi

all'anno d'imposta precedente, siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Modifiche alla normativa della riscossione introdotte dal D.L. agosto: le risposte alle domande più frequenti (Faq)

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 104/2020 (cosiddetto Decreto Agosto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Agosto, Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con alcuni importanti chiarimenti in materia di riscossione rispetto a quanto già previsto dai precedenti decreti "Cura Italia" e "Rilancio".

In particolare, il "Decreto Agosto" estende fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, dei pignoramenti e degli altri atti di riscossione.

Agenzia Riscossione, guidata da Ernesto Maria Ruffini, fornisce dunque nuovi approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione introdotte in questi mesi a seguito dell'emergenza Covid-19.

Autotrasportatori, deduzione forfetaria 2020. Indicazioni per compilare la dichiarazione dei redditi

Con una news pubblicata il 18 agosto 2020 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono state rese note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2019.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2020 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.